ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2745 del 26/05/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA GRISSIN BON SPA DI SANT'ILARIO D'ENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2828 del 26/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.25900/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"GRISSIN BON Spa" – Sant'Ilario d'Enza**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"GRISSIN BON Spa"** avente sede legale in comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via A. Pacinotti n.4 – Loc. Calerno -** Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via E. Mattei n.1-3-5-7-9–11-13 – Loc. Calerno -** Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di panificio industriale, acquisita in data 15/07/2022 al PG/117346;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/138440 del 24/08/2022;

Dato atto che il Comune di Sant'Ilario d'Enza, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE, di PG/124676 del 27/07/2022, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i..

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:
- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"GRISSIN BON Spa**" ubicato nel Comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via E. Mattei n.1-3-5-7-9–11-13 – Loc. Calerno** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce:
- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-563 del 6/02/2020 adottata da ARPAE e rettificata successivamente con DET-AMB-2020-2748 del 15/06/2020 per lo stabilimento denominato "C3" ubicato in Via Mattei n.1-3-5-7-9;
- l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.65071/329/2012 del 20/12/2012 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia per lo stabilimento denominato "C2" ubicato in Via Mattei n.11-13;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"GRISSIN BON Spa"** nell'impianto ubicato in Comune di **Sant'Ilario d'Enza – Via E. Mattei n.1-3-5-7-9–11-13 – Loc. Calerno -** Provincia di Reggio Emilia è autorizzata a:
- svolgere l'attività di panificio industriale**;**
- accorpare in un unico atto le autorizzazioni uniche ambientali adottate rispettivamente per le unità produttive denominate "C2" e "C3", localizzate nella medesima area cortiliva;
- sostituire il forno di tostatura fette biscottate della linea 11 dello stabilimento "C2" con inserimento di un nuovo punto di emissione E53 per la fase di raffreddamento;
- aumentare le ore di funzionamento degli impianti per inserimento del terzo turno da attivarsi al bisogno, estendendole a 24 h/g;
- eliminare la caldaia di produzione vapore della linea 11 con relativo camino E52;
- installare n.2 pompe del vuoto per la movimentazione dei grissini linea 8 con relative emissioni E58-E59;
- installare n.2 gruppi elettrogeni d'emergenza a gasolio da 800 kw cad. con relative emissioni E54-E55;
- installare n.2 motopompe a gasolio da 120 kw cad. a servizio del sistema antincendio con relative emissioni E56-E57;
- attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

UNITA' OPERATIVA "C3"

EMISSIONE N.1 – VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12
EMISSIONE N.2 – 1° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw
EMISSIONE N.3 – 2° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw
EMISSIONE N.4 – VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12
EMISSIONE N.5 - 3° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw
EMISSIONE N.6 - VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12
EMISSIONE N.7 - VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12
EMISSIONE N.8 - 1° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 390 Kw
EMISSIONE N.9 - 2° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 345 Kw
EMISSIONE N.10 - VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12
EMISSIONE N.11 - 3° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw
EMISSIONE N.12 - VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12
EMISSIONE N.13 - 3° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw
EMISSIONE N.14 - VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12
EMISSIONE N.15 - VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12
EMISSIONE N.16 - UTA CELLA DI STAGIONATURA FILONI L12
EMISSIONE N.17 – 18 - ASPIRATORE NASTRI FETTE L12
EMISSIONE N.19 - BRUCIATORE GENERATORE DI VAPORE DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 390 Kw
EMISSIONE N.20 - BRUCIATORE GENERATORE ACQUA CALDA DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 345 Kw
EMISSIONE N.21 - TRASPORTO PNEUMATICO FARINA AI REFRIGERATORI
EMISSIONE N.22 - TRASPORTO PNEUMATICO FARINA E INGREDIENTI AL MISCELATORE
EMISSIONE N.23 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 1500 KW
EMISSIONE ED1 - EMISSIONE DIFFUSA DA SISTEMI DI TRASFERIMENTO PNEUMATICO FARINE E MICROINGREDIENTI

UNITA' OPERATIVA "C2"

EMISSIONE N.1 - BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE CELLA LIEVITAZIONE A GAS METANO DA 93 KW
EMISSIONE N.2 – 1° BRUCIATORE FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI A GAS METANO DA 325 KW
EMISSIONE N.3 – 2° BRUCIATORE FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI A GAS METANO DA 325 KW
EMISSIONE N.4 – 5 - VAPORI DI COTTURA FORNO LINEA 9 GRISSINI TORINESI
EMISSIONE N.6 - CAPPA SU USCITA FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI
EMISSIONE N.8÷11 - BRUCIATORI COTTURA GRISSINI LINEA 8 A GAS METANO DA 325 KW CAD.
EMISSIONE N.12÷15 VAPORI DI COTTURA FORNO LINEA 8
EMISSIONE N.17 - CAPPA SU USCITA FORNO COTTURA LINEA 8
EMISSIONE N.18÷20 - BRUCIATORI FORNO COTTURA GRISSINI LINEA 10 A GAS METANO DA 444 KW CAD.
EMISSIONE N.21–22 - VAPORI DI COTTURA FORNO LINEA 10
EMISSIONE N.23 - CAPPA USCITA FORNO COTTURA LINEA 10
EMISSIONE N.24 - CAPPA USCITA FORNO COTTURA LINEA 8
EMISSIONE N.25 – BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA FETTE BISCOTTATE LINEA 11 A GAS METANO DA 390 KW
EMISSIONE N.26÷28 - BRUCIATORE LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 440 KW CAD.
EMISSIONE N.29÷31 - FORNO DI COTTURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE
EMISSIONE N.32 - BRUCIATORE FORNO TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 375 KW
EMISSIONE N.33 – 34 - BRUCIATORE FORNO TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 375 KW CAD.
EMISSIONE N.35÷38 - VAPORI FORNO DI TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE
EMISSIONE N.53 - RAFFREDDAMENTO FETTE BISCOTTATE LINEA 11
EMISSIONE N.58 - 59 - VENTOSE PNEUMATICHE MOVIMENTAZIONE GRISSINI LINEA 8
EMISSIONE N.60 – SFIATO CELLA DI LIEVITAZIONE LINEA 10
EMISSIONE ED1 – EMISSIONE DIFFUSA DA SISTEMI DI TRASFERIMENTO PNEUMATICO FARINE E MICROINGREDIENTI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **17 Luglio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **24 Luglio 2023.**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni.**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

UNITA' OPERATIVA "C3"

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12	---	10	24	----	----	(*)
E2	1° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	2° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12	3385	10	24	----	----	(*)
E5	3° BRUCIATORE FORNO DI COTTURA PANE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	VAPORI DI COTTURA FORNO COTTURA PANE L12	3385	10	24	----	----	(*)
E7	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	----	10	24	----	----	(*)
E8	1° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 390 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	2° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 345 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E10	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	10	24	----	----	(*)
E11	3° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	10	24	----	----	(*)
E13	3° BRUCIATORE FORNO DI TOSTATURA FETTE L12 A GAS METANO DA 630 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	3385	10	24	----	----	(*)
E15	VAPORI DI COTTURA FORNO TOSTATURA FETTE L12	2500	10	24	----	----	(*)
E16	UTA CELLA DI STAGIONATURA FILONI L12	3870	10	24	----	----	(*)
E17-E18	ASPIRATORE NASTRI FETTE L12	1100 Cad.	10	24	----	----	(*)
E19	BRUCIATORE GENERATORE DI VAPORE DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 390 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E20	BRUCIATORE GENERATORE ACQUA CALDA DI PRODUZIONE A GAS METANO DA 345 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E21	TRASPORTO PNEUMATICO FARINA AI REFRIGERATORI	1000	5	Intermittente nelle 24 ore	Materiale particellare	< 10	(***)
E22	TRASPORTO PNEUMATICO FARINA E INGREDIENTI AL MISCELATORE	1000	5	Intermittente nelle 24 ore	Materiale particellare	< 10	(***)
E23	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 1500 KW	1800	3	Emergenza	Materiale particellare Ossidi di azoto Monossido di carbonio	< 50 < 1300 < 240	(**) (***)
E24	EMISSIONE ATTREZZERIA	1300	5	Salt. 30 min/g	Materiale particellare	< 10	(***)
ED1	SISTEMI DI TRASFERIMENTO PNEUMATICO FARINE E MICROINGREDIENTI	EMISSIONE DIFFUSA					
(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.							
(***) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.n.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							

UNITA' OPERATIVA "C2"

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE CELLE LIEVITAZIONE A GAS METANO DA 93 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2	1° BRUCIATORE FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI A GAS METANO DA 325 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3	2° BRUCIATORE FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI A GAS METANO DA 325 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4-E5	VAPORI DI COTTURA FORNO LINEA 9 GRISSINI TORINESI	2200 CAD.	10	24	------	-----	(*)
E6	CAPPA SU USCITA FORNO COTTURA LINEA 9 GRISSINI TORINESI	350	10	24	------	-----	(*)
E8÷E11	BRUCIATORI COTTURA GRISSINI LINEA 8 A GAS METANO DA 325 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12÷E15	VAPORI DI COTTURA FORNO GRISSINI LINEA 8	2200 CAD.	10	24	------	-----	(*)
E17	CAPPA SU USCITA FORNO COTTURA LINEA 8	2200	10	24	------	-----	(*)
E18÷E20	BRUCIATORI FORNO COTTURA GRISSINI LINEA 10 A GAS METANO DA 444 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E21-E22	VAPORI DI COTTURA FORNO LINEA 10	2200 Cad.	10	24	------	-----	(*)
E23	CAPPA USCITA FORNO COTTURA GRISSINI LINEA 10	3500	10	24	------	-----	(*)
E24	CAPPA USCITA FORNO COTTURA GRISSINI LINEA 8	8000	10	24	------	-----	(*)
E25	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA LINEA 11 A GAS METANO DA 390 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E26÷E28	BRUCIATORE LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 440 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E29÷E31	FORNO DI COTTURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE	2200 Cad.	10	24	------	-----	
E32	BRUCIATORE FORNO TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 375 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E33-E34	BRUCIATORE FORNO TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE A GAS METANO DA 375 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E35÷E38	VAPORI FORNO DI TOSTATURA LINEA 11 FETTE BISCOTTATE	2200 Cad.	10	24	------	-----	
E39÷E41	SFIATI A SERVIZIO DEI COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E42-E43	CAMINO BRUCIATORE ESSICCATORE MACINATO	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E44	SFOGO VAPORE ESSICCATORE MACINATO	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E45÷E48	TORRINI ESTRATTORI RICAMBIO ARIA AMBIENTE	15000	9	24	------	-----	
E49	ASPIRAZIONE PORTALI FETTE LINEA N.11	1400	10	24	------	-----	
E50-E51	IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE VAPORE IMPASTATRICI LINEE GRISSINI A GAS METANO DA 345 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E52	IMPIANTO TERMICO PER LA PRODUZIONE VAPORE FETTE BISCOTTATE LINEA N.11	IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA					
E53	RAFFREDDAMENTO FETTE BISCOTTATE LINEA 11	2200	10	24	------	-----	(*)
E54-E55	GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA A GASOLIO DA 800 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E56-E57	MOTOPOMPA EMERGENZA ANTINCENDIO DA 120 KW CAD	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E58-E59	VENTOSE PNEUMATICHE MOVIMENTAZIONE GRISSINI LINEA 8	500	1	24	------	-----	(*)
E60	SFIATO CELLA DI LIEVITAZIONE LINEA 10	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
ED1	SISTEMI DI TRASFERIMENTO PNEUMATICO FARINE E MICROINGREDIENTI	EMISSIONE DIFFUSA					
(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	**Metodi di misura**
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO_2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per il motore fisso a combustione interna generante l'emissione **E23** dell'Unità Operativa "C3", che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E23** dell'Unità Operativa "C3", devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/117346 del 15/07/2022.

6) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dallo studio di impatto acustico allegato, redatto e firmato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge sia il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione ai confini aziendali ed ai ricettori analizzati, che il rispetto dei limiti differenziali diurno e notturno in facciata ai ricettori abitativi.
Pertanto l'attività svolta dall'azienda e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibili con i limiti di zona previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.